REPERTORIO numero 59689

ATTI numero 37904

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"ALTEA GREEN POWER S.p.A."

Il diciassette luglio duemilaventiquattro.

(17-07-2024)

In Torino, nel mio studio in corso Galileo Ferraris n. 73, alle ore quindici e trenta circa.

Avanti me dott. ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza a' sensi di legge;

è personalmente comparso il signor:

= **DI PASCALE Giovanni**, nato a Torino il 27 giugno 1971, residente in Bardonecchia (TO), Località Molino n. 9, identificato a mezzo carta di identità numero CA93457LW rilasciata dal Comune di Bardonecchia (TO) e con validità fino al 27 giugno 2032,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità a me dichiarata di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"ALTEA GREEN POWER S.p.A."**, con sede in Torino, corso Re Umberto n. 8, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 983.050,00 (novecentottantatremilacinquanta virgola zero zero),

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di TORINO - D.P. I° il 18 luglio 2024 n. 34187 serie 1T euro 200,00

di cui sottoscritti e versati Euro 865.650,00 (ottocentosessantacinquemilaseicentocinquanta virgola zero zero), iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 08013190015 e al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 939243,

chiede a me notaio di redigere il verbale della sola parte straordinaria dell'assemblea dei soci della predetta società, qui convocata, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, il sovracomparso signor DI PASCALE Giovanni, il quale, in via preliminare,

informa

i presenti che:

a) - la società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilità dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "Decreto"), come successivamente prorogato, di

prevedere nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 2 luglio 2024, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e che le persone ammesse intervengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

b) - la società ha conseguentemente dato incarico a COMPUTERSHARE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto come successivamente modificato e prorogato (il "Rappresentante Designato");

c) - secondo quanto consentito dal Decreto, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;

d) - la società ha reso disponibili nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;

e) - non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

f) - nell'avviso di convocazione della presente assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci ed il Rappresentante Designato possano intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai

predetti soggetti.

Il Presidente dell'assemblea dà dunque atto che partecipa alla presente assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato nella persona del signor ROMEO Fabrizio.

Il Presidente dell'assemblea ricorda che la società COMPUTERSHARE S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente dell'assemblea informa che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, il Presidente dell'assemblea precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative

azioni verranno computate ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente dell'assemblea informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente Assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, il Presidente dell'assemblea invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato constata che sono pervenute, nei termini di legge, numero due deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive numero 10.170.000 azioni da parte degli aventi diritto e numero una sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF rappresentativa di numero quattro deleghe per complessive numero 210.845 azioni, per un totale di numero 10.380.845 azioni, pari al 59,96% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Quindi il Presidente dell'assemblea dà atto che, oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

a) - per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri signori:

- MARTUCCI Cecilia, presente mediante collegamento da remoto;

- DE ZEN Luca, presente mediante collegamento da remoto;

- DI MICELI Marco, assente;

- GUAZZONI Laura, assente;

b) - per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi signori:

- MORRA dott. Fabrizio, Presidente, presente mediante collegamento da remoto;

- CATTANEO dott.Franco, presente mediante collegamento da remoto;

- CHIRICO dott.ssa Rosa, presente mediante collegamento da remoto

c) - la dott.ssa Sara ZAVARIN (ufficio legale della società) in presenza.

Posto tutto quanto sopra, il Presidente dell'assemblea constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti ed al Segretario, i quali convengono in tal senso.

Pertanto, il Presidente dell'assemblea dichiara quanto segue:

- di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

- di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

- che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dell'assemblea dichiara ed attesta di aver accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

Il Presidente dell'assemblea constata altresì che:

- l'Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, in sede ordinaria e straordinaria, per questo giorno ed ora in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 18 luglio 2024, stessa ora in seconda convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 2 luglio 2024, nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;

- è stata messa a disposizione del pubblico con congruo anticipo la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della società sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione sulle stesse;

- ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e statutarie in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusiva-

mente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- il capitale sociale sottoscritto e versato della società alla data odierna ammonta ad Euro 865.650,00, (ottocentosessantacinquemilaseicentocinquanta virgola zero zero zero), rappresentato da numero 17.313.006 (diciassettemilionitrecentotredicimilasei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, tutte aventi diritto di voto;

- la società, alla data della presente assemblea, non detiene azioni proprie;

- le azioni ordinarie della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A ("EGM");

- alla data odierna i seguenti soggetti hanno comunicato alla società di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto:

(i) Dxor Investments S.r.l., direttamente con una partecipazione pari al 54,98% (cinquantaquattro virgola novantotto per cento) del capitale sociale e indirettamente per il tramite di Dxor Investments 1 S.r.l. con una partecipazione del 3,76% (tre virgola settantasei per cento) del capitale sociale e

(ii) Cecilia Martucci, con una partecipazione pari al 6,24% (sei virgola ventiquattro per cento);

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui

alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;

- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Il Presidente dell'assemblea invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Il Rappresentante Designato dichiara che in merito alle deleghe ricevute e sulla base delle informazioni in suo possesso non è a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi o tali da comportare l'esclusione o sospensione del diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente dell'assemblea comunica altresì che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;

- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono infra allegati al presente verbale;

- la parte ordinaria della presente assemblea è stata verbalizzata prima d'ora con separato verbale;

e

dichiara

che la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria ("*Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan. Delibere inerenti e conseguenti*"), rammenta che la transizione della quotazione delle azioni dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan all'Euronext Milan comporta la necessità di modificare il testo dello statuto sociale al fine di conformarlo alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan e alla *best practice* delle società quotate su tale mercato.

Il Presidente dell'assemblea prosegue dunque la discussione rammentando che il testo dello statuto sociale, così come modificato e messo a disposizione degli azionisti in data anteriore all'odierna riunione assembleare, entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, e rimanda per tutti i maggiori dettagli al testo della relazione illustrativa messa preventivamente a disposizione degli azionisti.

Il Presidente dell'assemblea consegna quindi a me notaio il nuovo te-

sto dello statuto sociale, testo che, steso su pagine ventuno circa di undici fogli, allego al presente verbale sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso.

Avuta la parola, il dott. Fabrizio MORRA , a nome del Collegio del Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea, terminata la sua esposizione, invita quindi me notaio a dare lettura del primo ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Primo Ordine del Giorno

Deliberativo

L'Assemblea straordinaria della società "ALTEA GREEN POWER S.P.A.",

- preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno,

- presa visione della proposta di statuto avente efficacia subordinata all'ammissione a quotazione delle azioni e dei warrant della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan;

delibera,

subordinatamente a, e con efficacia a far data dall'inizio

delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant

della Società su Euronext Milan,

ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan,

1. di adottare il nuovo statuto di Altea Green Power S.p.A., quale allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i poteri necessari per apportare alle intervenute deliberazioni eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, di provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.".

Ultimata la lettura il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea, constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore quindici e cinquantacinque , apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: numero sei azionisti per numero 10.380.845 azioni,

- favorevoli: numero due azionisti per numero 10.337.727 azioni,

- contrari: numero quattro azionisti per numero 43.118 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in

merito al punto 1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea in sede straordinaria.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Emittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, come infra allegato al presente verbale.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria ("*Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*"), il Presidente dell'assemblea ricorda che il neo introdotto art. 135-undecies. 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 consente di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni inizialmente emanate nel contesto all'emergenza sanitaria da COVID-19 che prevedono la facoltà, per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) ad un rappresentante designato dalla Società (il "Rappresentante Designato"), a condizione che lo statuto lo preveda espressamente.

Con le modifiche dell'articolo 16 dello statuto sociale come meglio dettagliate nella relazione illustrativa messa tempestivamente a disposizione degli azionisti cui si rimanda integralmente - continua il Presidente dell'assemblea - si propone pertanto di introdurre la facoltà per AGP di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato.

Il Presidente dell'assemblea consegna quindi a me notaio il nuovo testo dello statuto sociale, testo che, steso su pagine quattordici circa di sette fogli, allego al presente verbale sotto la lettera "B", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso.

Avuta la parola, il dott. Fabrizio MORRA , a nome del Collegio del Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea, terminata la sua esposizione, invita quindi me notaio a dare lettura del secondo ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Secondo Ordine del Giorno

Deliberativo

L'Assemblea straordinaria della società "ALTEA GREEN POWER S.P.A.",

- preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del

giorno;

delibera

1. di modificare l'articolo 16 dello statuto, come risulta dal testo trascritto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2. di approvare il testo dello statuto sociale coordinato con la deliberata modifica, quale allegato al presente verbale sotto la lettera "B";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.".

Ultimata la lettura il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea, constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore quindici e cinquanta , apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: numero sei azionisti per numero 10.380.845 azioni,

- favorevoli: numero due azionisti per numero 10.170.000 azioni,

- contrari: numero quattro azionisti per numero 210.845 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea in sede straordinaria.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Emittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, come infra allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulla parte straordinaria, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore quindici e cinquantacinque.

Il Presidente dell'assemblea mi chiede di allegare al presente verbale:

- sotto la lettera "C" l'elenco dei partecipanti e dei votanti,

previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte

da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine ventuno circa di sei fogli quale atto leggo al comparente che, approvandolo e confermandolo, meco notaio lo sottoscrive essendo le ore sedici.

F.ti: DI PASCALE Giovanni

ANDREA GANELLI notaio

ALLEGATO “A” AL N. 37904 DI FASICOLO

STATUTO

Altea Green Power S.p.A.

Titolo I

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata della società

Articolo 1

Denominazione sociale

1. La società è denominata "**Altea Green Power S.p.A.**", puntato o non puntato, senza limiti di rappresentazione grafica (di seguito la "Società").

Articolo 2

Sede legale

1. La Società ha sede legale nel comune di Torino, all'indirizzo, risultante dal competente registro delle imprese.
2. L'organo amministrativo ha la facoltà di modificare entro l'ambito territoriale del suddetto Comune la sede legale della Società.
3. La Società potrà, ove consentito, istituire modificare o sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all’estero.

Articolo 3

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la seguente attività:

- la produzione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e termica;
- la realizzazione di centrali elettriche e di cogenerazione, reti di distribuzione di energia elettrica e termica, la realizzazione di reti di trasporto e distribuzione di gas;
- la commercializzazione di prodotti per il riscaldamento;
- la costruzione di fabbricati industriali e civili;
- l’esecuzione di costruzioni stradali, idrauliche, lavori idroelettrici e quanto altro può essere oggetto di appalto da parte di enti pubblici e privati;
- servizi di gestione di impianti di riscaldamento di ogni tipo per conto di terzi;
- la produzione e la vendita di cippato e pellet (biomassa forestale);

- la commercializzazione di articoli termo sanitari;
- la realizzazione, la vendita e la gestione di impianti fotovoltaici, solari, eolici, a biomassa e biogas e termici in genere;
- la prestazione di servizi di gestione di acquisto merci e gestione di magazzino per conto terzi;
- la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio e la gestione di impianti per la produzione di energia in genere;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione di beni immobili di proprietà sociale;
- la fornitura di servizi di efficienza energetica;
- sviluppo di progetti per impianti di produzione energia rinnovabile, sviluppo e realizzazione di impianti ad idrogeno;
- sviluppo e realizzazione di impianti per lo stoccaggio di energia; - *trading* di energia elettrica; ivi inclusi contratti di P.P.A.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento e disinvestimento, funzionalmente connesse e ritenute dall'organo di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà anche assumere, direttamente od indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà assumere e commettere appalti.

Sono espressamente escluse tutte quelle attività riservate esclusivamente agli iscritti in albi professionali; tuttavia la Società potrà avvalersi dell'opera di tali professionisti iscritti negli appositi Albi. Potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli ed altre garanzie anche reali per terzi ed a favore di terzi e potrà contrarre mutui passivi rilasciando le necessarie garanzie ipotecarie.

Sono escluse le operazioni di raccolta del risparmio, esercizio del credito e finanziarie previste dal D.Lgs. primo settembre 1993 n. 385, nonché quelle previste dalle leggi 1/ 91 e 197/91 e tutte le altre vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 4

Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemila cento) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

1. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, in mancanza e ove rilevante, dal competente Registro delle Imprese. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

Titolo II

Azioni – Recesso – Strumenti finanziari – Finanziamenti

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 865.650,00 (ottocentosessantacinquemilaseicentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in numero 17.313.006 (diciassettemilionitrecentotredicimilasei) azioni prive di valore nominale.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della Società, in conformità e nei limiti di quanto consentito dalla legge.

3. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

4. L'assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 2420-*ter* del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, in una o più *tranche*, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

5. Ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Articolo 7

Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del TUF e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

4. La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti ai sensi dell'art. 83-*duodecies*, del TUF. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1 del TUF.

5. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 133-*bis*, secondo comma del Regolamento Consob 11971 del 14.5.1999 come successivamente integrato e modificato.

Articolo 8

Categorie di azioni e altri Strumenti finanziari

1. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio e "*warrants*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

2. La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili anche ai sensi degli art. 2346, comma 6 e ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, del codice civile.

3. L'istituzione di una o più categorie di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile, l'approvazione delle clausole statutarie (o del regolamento allegato allo statuto) disciplinanti le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione, nonché la decisione sull'emissione degli strumenti medesimi sono di competenza dell'assemblea straordinaria. Tuttavia, la competenza ad assumere la decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi può ritenersi spettante anche all'organo amministrativo qualora tra le modalità e le condizioni di emissione l'assemblea straordinaria abbia determinato la tipologia degli apporti e il grado massimo di possibile diluizione dei diritti spettanti alle azioni.

4. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 9

Obbligazioni e Finanziamenti

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con *warrant*, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 10

Recesso

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge.

Articolo 11

Direzione e coordinamento

1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-*bis*, secondo comma del codice civile.

Titolo IV

Assemblea

Articolo 12

Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 13

Convocazione e luogo dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 15, l'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
3. La competenza a convocare l'assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del Collegio Sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'art. 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.
4. L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 14

Assemblea ordinaria: determinazione del *quorum*

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono costituite ai sensi di legge e deliberano con le maggioranze di legge.

Articolo 15

Intervento e voto

1. La legittimazione all'intervento nelle assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La legittimazione all'intervento è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

3. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente.

   Ove previsto e/o consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato ai sensi dei vigenti artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

   Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente Paragrafo, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario e/o il notaio, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al successivo Paragrafo 4 lett. (a), (b) e (c).

4. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

   a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

   b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

   c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 16

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente ove nominato o, in subordine, dalla persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimità dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio. Nell'ultimo caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

6. Il verbale deve indicare:

   a) la data dell'assemblea;

   b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale di ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

   c) le modalità e i risultati delle votazioni;

   d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

   e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Assemblee speciali

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

3. L'assemblea speciale:

   a) nomina e revoca il rappresentante;

   b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria;

   c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;

   d) delibera sulle altre materie di interesse comune.

   La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, dell'organo amministrativo della Società ovvero quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

4. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della Società.

5. La Società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

6. Gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

7. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.

8. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2427 e 2418 del codice civile.

9. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Titolo V

Consiglio di Amministrazione

Articolo 18

Composizione dell'organo amministrativo

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferire a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

   L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

2. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile. Di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla

normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge ("Requisiti di Indipendenza"). Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del Requisito di Indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa anche regolamentare vigente, devono possedere tale requisito.

Articolo 19

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ai sensi di legge e del presente statuto.
2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
   a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-*bis*, 2506-ter ultimo comma del codice civile, nonché la delibera di cui all'art. 2506.1 del codice civile;
   b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
   c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
   d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
   e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
   f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
   g) l'emissione di obbligazioni non convertibili;
   h) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale;
   i) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori e Mandatari, anche in seno al Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché ai codici di autodisciplina e alla *best practice*.
5. Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 3 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Articolo 20

Divieto di concorrenza

1. Salvo autorizzazione dell'assemblea, gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile.

Articolo 21

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci e comunque nel rispetto delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine all'equilibrio tra generi e alla nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 11 (undici) e devono essere depositate presso la sede della Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

3. Ciascuna lista, per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare *pro tempore* vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

4. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ciascuna lista dovrà, inoltre, contenere, in allegato, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta così come

ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

5. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

6. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente Paragrafo, *sub* (i), è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

7. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

8. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

9. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

10. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

    a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno;

    b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;

    c) non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;

    d) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;

11. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite e delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine alla nomina di amministratori indipendenti.

13. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra stabilite.

14. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, fermo quanto previsto al successivo Articolo 22.

15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 codice civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al Paragrafo 16 a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

L'assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

16. Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al presente Articolo.

Articolo 22

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un Presidente, ove non abbia provveduto l'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più vice presidenti, che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 23

Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Gli organi delegati ovvero, ove non nominati, gli amministratori, adempiono altresì agli obblighi di comunicazione periodica di cui all'art. 150 del TUF, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

   Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e dei votanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre disporre che venga istituito un comitato strategico con funzioni consultive e di esecuzione, il cui funzionamento sarà disciplinato da un apposito regolamento.

4. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

5. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4, del codice civile.

Articolo 24

Delibere del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ovvero da un amministratore delegato, o dal Collegio Sindacale nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con le maggioranze di legge.

3. I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

4. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'Articolo 15 del presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, dal vice presidente ove nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 25

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio di Amministrazione, nei limiti della delega.

3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

4. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del consiglio dei liquidatori ed agli eventuali atri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 26

Remunerazione degli amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile.

2. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge, tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in conformità con quanto disposto dall'art. 2389, comma 3, primo periodo, del codice civile.

Titolo VI

Collegio Sindacale, Revisore Legale dei Conti e Operazioni con Parti Correlate

Articolo 27

Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

3. I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui ai Paragrafi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari *pro tempore* vigenti.

4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-*quater* e 144-*sexies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

5. Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente Articolo.

7. Ciascuna lista deve: i) recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere e ii) deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione del caso in cui l'organo di controllo sia formato da tre sindaci effettivi per i quali l'arrotondamento dee essere effettuato per difetto all'unità inferiore.

8. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) il curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi

candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

9. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

10. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

11. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

12. Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Collegio Sindacale in base alle disposizioni che seguono:

    a) risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza per il Collegio") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza");

    b) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;

    c) se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.

14. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente Articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla

legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

15. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) qualora cessasse il Sindaco di Minoranza, nonché Presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di Presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio Sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

16. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Articolo 28

Convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è convocato e si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 29

Il revisore contabile

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 30

Operazioni con parti correlate

1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure adottate in materia.

2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

3. Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

4. Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

5. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno altresì prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato parti correlate (come definito dalle predette procedure adottate dalla Società), purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

Titolo VII

Bilancio – Dirigente Preposto – scioglimento

Articolo 31

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

4. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 32

Dirigente Preposto

1. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'art. 154-*bis* del TUF ("Dirigente Preposto"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

2. Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà un o più liquidatori determinando:

   a) il numero degli stessi ed i loro compensi;

   b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

   c) a chi spetta la rappresentanza della Società;

d) I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 17 luglio 2024

F.ti: DI PASCALE Giovanni

ANDREA GANELLI

ALLEGATO “B” AL N. 37904 DI FASCICOLO

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1
Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata: "**Altea Green Power S.p.A.**", puntato o non puntato, senza limiti di rappresentazione grafica (la “**Società**”).

Articolo 2
Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Torino (TO).
2.2. Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato, nonché istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

Articolo 3
Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto la seguente attività:

- la produzione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e termica;

- la realizzazione di centrali elettriche e di cogenerazione, reti di distribuzione di energia elettrica e termica, la realizzazione di reti di trasporto e distribuzione di gas;
- la commercializzazione di prodotti per il riscaldamento;
- la costruzione di fabbricati industriali e civili;
- l’esecuzione di costruzioni stradali, idrauliche, lavori idroelettrici e quanto altro può essere oggetto di appalto da parte di enti pubblici e privati;
- servizi di gestione di impianti di riscaldamento di ogni tipo per conto di terzi;
- la produzione e la vendita di cippato e pellet (biomassa forestale);
- la commercializzazione di articoli termo sanitari;
- la realizzazione, la vendita e la gestione di impianti fotovoltaici, solari, eolici, a biomassa e biogas e termici in genere;
- la prestazione di servizi di gestione di acquisto merci e gestione di magazzino per conto terzi;
- la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio e la gestione di impianti per la produzione di energia in genere;
- l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione di beni immobili di proprietà sociale;
- la fornitura di servizi di efficienza energetica.
-sviluppo di progetti per impianti di produzione energia rinnovabile, sviluppo e realizzazione di impianti ad idrogeno;
- sviluppo e realizzazione di impianti per lo stoccaggio di energia;
- trading di energia elettrica; ivi inclusi contratti di P.P.A.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento e disinvestimento, funzionalmente connesse e ritenute dall’organo di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; potrà anche assumere, direttamente od indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà assumere e commettere appalti.
Sono espressamente escluse tutte quelle attività riservate esclusivamente agli iscritti in albi professionali; tuttavia la società potrà avvalersi dell’opera di tali professionisti iscritti negli appositi Albi. Potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli ed altre garanzie anche reali per terzi ed a favore di terzi e potrà contrarre mutui passivi rilasciando le necessarie garanzie ipotecarie.

Sono escluse le operazioni di raccolta del risparmio, esercizio del credito e finanziarie previste dal D.Lgs. primo settembre 1993 n. 385, nonché quelle previste dalle leggi 1/ 91 e 197/91 e tutte le altre vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 4
Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5
Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali o, in mancanza e ove rilevante, dal Registro delle Imprese. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6
Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 865.650 ed è diviso in n. 17.313.006 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
6.3. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

Articolo 7
Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("**TUF**") e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8
Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.
8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
8.3 Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni ordinarie e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.
8.5. E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Articolo 9
Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 10
Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11
Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

Articolo 12
OPA Endosocietaria

12.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente (il "**Regolamento Emittenti**").

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione

eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Articolo 12-bis
Obbligo di accquisto e diritto di acquisto

12-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ordinarie; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concertocon lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

12-bis.4. Ai fini del presente statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie della Società.

12-bis 5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13
Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "**capitale**" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "**partecipazione**" quanto previsto al precedente articolo 12-bis.4.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, come definita nel Regolamento Emittenti.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni ordinarie e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Articolo 14
Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15
Convocazione

15.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una

volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore","Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16
Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente. Ove previsto e/o consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato ai sensi dei vigenti artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

16.5. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione. In tale circostanza troverà applicazione quanto previsto dal comma 16.3.

16.6. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17
Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato più anziano di età (ove nominato), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18
Competenze e maggioranze

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzionedi partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del

business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19
Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20
Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Articolo 21
Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti *pro tempore* vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").
21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.
21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti, *pro tempore* vigente, con l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.
21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di Amministratore Indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.
21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 22
Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.
22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.
22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.
Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23
Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.
23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.
23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppioin caso di parità.
23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24
Poteri di gestione

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile, con i limiti ivi previsti e nel rispetto di quanto specificatamente stabilito nel presente statuto
24.2. Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25
Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26
Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.
26.2. La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
26.3. La Procedura può altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27
Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:
(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.
27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.
27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.
27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.
27.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28
Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29
Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 30
Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 31
Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32
Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Articolo 33
Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1. Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì 17 luglio 2024
F.ti: DI PASCALE Giovanni
ANDREA GANELLI

ALLEGATO C AL NUMERO 39864 DI FASCICOLO

ALTEA GREEN POWER S.P.A. 17 luglio 2024

Assemblea Straordinaria del 17 luglio 2024
(2^ Convocazione del 18 luglio 2024)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan**

Hanno partecipato alla votazione:

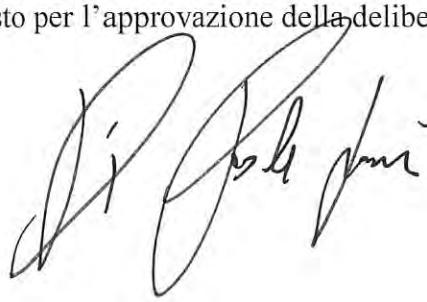
n° **6** aventi diritto al voto portatori di

n° **10.380.845** azioni ordinarie pari al **59,959807** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	10.337.727	99,584639	99,584639	59,710757
Contrari	43.118	0,415361	0,415361	0,249050
SubTotale	10.380.845	100,000000	100,000000	59,959807
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10.380.845	100,000000	100,000000	59,959807

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.





Azionisti: 6 Teste: 2
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 6



Assemblea Straordinaria del 17 luglio 2024
(2^ Convocazione del 18 luglio 2024)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2. Modifica dell`art. 16 dello statuto sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **6** aventi diritto al voto portatori di

n° **10.380.845** azioni ordinarie pari al **59,959807** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	10.170.000	97,968903	97,968903	58,741965
Contrari	210.845	2,031097	2,031097	1,217842
SubTotale	10.380.845	100,000000	100,000000	59,959807
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10.380.845	100,000000	100,000000	59,959807

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.



Azionisti:	6	Teste:	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	6

Assemblea Straordinaria del 17 luglio 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2. Modifica dell`art. 16 dello statuto sociale**

CONTRARI

Cognome

2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ROMEO FABRIZIO
**D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF
**D LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV TA LHP IRELAND FUND MGMT LTD.
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED
**D ROCHE BRUNE EURO PME FCP

Totale voti	210.845
Percentuale votanti %	2,031097
Percentuale Capitale %	1,217842



Azionisti:	4	Teste:	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	4	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della sc

Assemblea Straordinaria del 17 luglio 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: **2. Modifica dell`art. 16 dello statuto sociale**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000



Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 17 luglio 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2. Modifica dell`art. 16 dello statuto sociale**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ROMEO FABRIZIO			
	**D DXOR INVESTMENTS S.R.L.	9.518.699		9.518.699
	**D DXOR INVESTMENTS 1 S.R.L.	651.301		651.301

Totale voti	10.170.000
Percentuale votanti %	97,968903
Percentuale Capitale %	58,741965



Azionisti: 2 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 17 luglio 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan**

CONTRARI

Cognome

2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ROMEO FABRIZIO
**D LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV TA LHP IRELAND FUND MGMT LTD.
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED

Totale voti	43.118
Percentuale votanti %	0,415361
Percentuale Capitale %	0,249050

Azionisti:	2	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della sc

Assemblea Straordinaria del 17 luglio 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

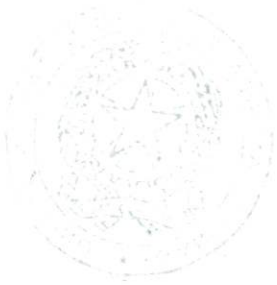


Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Straordinaria del 17 luglio 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ROMEO FABRIZIO			
**D	DXOR INVESTMENTS S.R.L.	9.518.699		9.518.699
**D	DXOR INVESTMENTS 1 S.R.L.	651.301		651.301
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ROMEO FABRIZIO			
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	129.650		129.650
**D	ROCHE BRUNE EURO PME FCP	38.077		38.077

Totale voti	10.337.727
Percentuale votanti %	99,584639
Percentuale Capitale %	59,710757



Azionisti: 4 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

